



ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,025,000 - Capitale versato L. 3,307,500

Fondi di garanzia L. 219,034,534.67 — Cauzione versata al R. Governo L. 31,985,674.45

N. 133

Bollettino Mensile

Marzo 1904.

Ramo Vita

M E S I	P R O D U Z I O N E				DANNI ANNUNCIATI Somma Lire
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		
	N.°	Somma Lire	N.°	Somma Lire	
Febbraio	1393	10.501.892.57	1192	9.310.852.91	739.578.33
Mesi precedenti . . .	1273	9.772.405.36	1105	8.907.034.32	438.105.64
Totale	2666	20.274.297.93	2297	18.217.887.23	1.177.683.97

*
* *

Società Anonima di Assicurazione a premio fisso contro la Grandine.

L'assemblea generale degli azionisti che ha avuto luogo il giorno 21 febbraio, ha approvato il bilancio relativo alla gestione del 1903 e risulta dallo stesso, che le garanzie che offre la Società, ascendono ora a :

Capitale sociale	L. 4.000.000.—
Riserva statutaria	> 2.487.966.83
> di utili indivisi	> 588.253.87
> per oscillazione valori	> 651.655.77
> » liberazione del capitale non versato	> 241.551.39
> tasse	> 100.000.—
> per cambiali in sofferenza	> 20.275.27
	L. 8.089.703.13
Importo dei premi incassati nel 1903	> 3.708.615.69
Interessi incassati	> 266.893.97
	Totale L. 12.065.212.79



Contro	L. 11.154.459.78	nel 1902
>	> 11.133.441.87	> 1901
>	> 11.118.071.53	> 1900
>	> 10.860.826.35	> 1899
>	> 10.714.623.43	> 1898
>	> 9.673.822.59	> 1897
>	> 9.445.771.76	> 1896

I capitali assicurati ascsero a:

L. 87.869.220	nel 1903
> 77.479.280	> 1902
> 74.303.526	> 1901
> 75.050.230	> 1900

Il numero dei danni ascse nel:

1903 a 5743	e nel
1902 a 7446	>
1901 a 5919	>
1900 a 4240	>
1899 a 5119	>
1898 a 4507	

I risarcimenti ascsero a:
contro

L. 2.230.010.72	nel 1903
> 2.782.944.77	> 1902
> 2.661.096.67	> 1901
> 1.652.118.19	> 1900
> 2.156.543.04	> 1899
> 2.238.308.98	> 1898
> 1.873.581.69	> 1897
> 1.984.471.08	> 1896
> 1.781.964.83	> 1895
> 1.535.467.79	> 1894
> 1.261.748.95	> 1893
> 1.777.343.54	> 1892
> 1.406.582.04	> 1891
> 2.734.148.53	> 1890

e quindi in totale L. 28.076.330.82

Per partecipazione degli Assicurati agli utili furono distribuite .

nel 1898	L. 35.114.95
> 1899	> 69.657.61
> 1900	> 97.930.68
> 1901	> 158.993.31
> 1902	> 95.041.93
> 1903	> 40.928.19
> 1904	> 95.417.39

Totale L. 593.094.06

e rimangono da distribuirsi
negli anni avvenire

L. 191.430.27

Totale L. 784.524.33



L'incasso per premi ed accessori ascese :

nel 1903 a L. 3.708.615.69
> 1902 > > 3.167.299.04
> 1901 > > 3.144.259.39

Confidiamo che la nuova campagna segnerà un notevole progresso negli affari di questa Società, e raccomandiamo perciò a tutti i Signori Agenti Principali ed ai Signori Sotto Agenti di dedicarsi con ogni alacrità e perseveranza non solo a conservare la propria clientela, ma anche per estenderne la cerchia, sicuri in tal guisa di contribuire alla tutela degli agricoltori.

Fra breve la Società stessa diramerà tutte le necessarie disposizioni, dettate nell'intento di facilitare il lavoro.

*
**

Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano.

MESI	DANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITÀ	INABILITÀ	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Febbraio	6	22	926	954
Mesi precedenti	2	14	715	731
Totale	8	36	1641	1685

*
**

La Società **Anonima Italiana di Assicurazione contro gli Infortuni** ha ottenuto in questi giorni dalla Corte di Cassazione di Firenze, a completa riforma di precedenti sentenze del Tribunale e della Corte d' Appello, due importantissime sentenze, il cui dispositivo pubblichiamo a scopo di informazione per i Signori Agenti.

I.º — *Non ha diritto a risarcimento l'operaio che, dopo avere esaurito le incombenze affidategli, salendo attraverso ad un monte per raggiungere il suo domicilio, e nel caso specifico il suo baraccamento, disgraziatamente abbia a cadere e precipitare in un burrone, incontrando istantaneamente la morte.*



La legge infortuni forma eccezione al diritto comune e quindi non è capace di interpretazione *estensiva*: è una legge di *jus singolare*, derogatoria per conseguenza a principi generali di diritto, e da interpretarsi sempre ristrettivamente. Il legislatore ha voluto proteggere dal rischio professionale l'infortunio soltanto nel caso che avvenga *nell'esecuzione del lavoro e a causa del lavoro stesso*: quindi l'infortunio per essere risarcibile deve avvenire nel tempo nel luogo e per causa del lavoro.

È dunque necessario perchè l'infortunio possa ritenersi avvenuto in occasione di lavoro che esista un nesso causale, un rapporto di causa ed effetto fra lavoro ed infortunio, cosicchè il lavoro abbia dato causa all'infortunio nel luogo e nel tempo del lavoro stesso. Il semplice rapporto di finalità, quale sarebbesi verificato nella specie « ritorno sul luogo del lavoro » non è sufficiente.

(Cassazione Firenze 7 - 20 Gennaio 1904).

III.º - *Non hanno diritto a risarcimento gli operai che trovandosi a dormire in un capannone costruito dalla Ditta sul luogo del lavoro per ricovero durante la notte, vengano colpiti ed uccisi da un masso caduto da una montagna e penetrato nell'interno del capannone*.

La legge deve avere interpretazione restrittiva e circoscrivere il risarcimento a quei determinati infortuni derivanti dal rischio professionale al quale l'operaio è esposto per la natura e qualità del lavoro; di guisa che non è lecito estendere il risarcimento agli infortuni cagionati da forza maggiore o a quelli cui il lavoro fu estraneo.

(Cassazione Firenze 7 - 18 Gennaio 1904).

*
*
*

Personale

A **Cattagirone** venne nominato Agente Principale il signor *Avv. Andrea Alessandro fu Silvio*.

Cessò dalle funzioni di Agente Viaggiatore il signor *Vinci Ciro*.

LA DIREZIONE VENETA